



Protocollo Whistleblowing

Approvato con
determinazione
dell'Amministratore
Unico dott. Nicola
Grieco



1. Premessa

Con il termine *Whistleblowing* si intende qualsiasi segnalazione, proveniente da qualsiasi Segnalante (*Whistleblower*) di qualsiasi violazione della legge, del Modello Organizzativo, del Codice Etico, dei sistemi di regole predisposti all'interno della Società ovvero dei sistemi di regole predisposti dalla F.I.G.C. e/o della Lega PRO.

2. Destinatari

I Destinatari della presente Procedura sono:

- Organo amministrativo;
- Soci della società;
- Organo di controllo;
- Organismo di Vigilanza;
- Dipendenti, collaboratori e tesserati;
- Partner commerciali, clienti e fornitori;
- Consulenti.

3. Definizioni

- **Odv**: Organismo di Vigilanza;
- **Whistleblowing**: rivelazione spontanea di attività illegali, immorali, illecite o fraudolente commesse all'interno dell'organizzazione di cui lo stesso "segnalante" sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni;



- **Trattamento dei dati:** qualunque operazione, effettuata anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernente la raccolta, la registrazione, l'utilizzo, la cancellazione, il blocco, la comunicazione e la diffusione dei dati;
- **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione (il D.L gs 24/2023 individua l'ANAC come destinatario esterno di eventuali segnalazioni relative a condotte illecite);
- **Comportamenti ritorsivi:** qualsiasi misura discriminatoria, atto o omissione posto in essere nei confronti del whistleblower a causa della segnalazione e che rechi danno a quest'ultimo;
- **Segnalante:** Persona fisica che effettua la segnalazione
- **Segnalazione:** Comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni.

4. Fonti

- D. Lgs. 231/2001
- L. 190/2012, *c.d. "Legge Severino"*;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali *c.d. GDPR*
- L. 179/2017 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*;



- Direttiva Europea n. 2019/1937;
- D. Lgs n. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

5. Contenuto della Segnalazione

La segnalazione deve contenere informazioni precise e circostanziate tali da consentire al soggetto che la riceve di poter effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari in merito alla fondatezza delle circostanze oggetto della segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse o è probabile che si verificheranno le condotte in ipotesi illecite;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- circostanze per le quali il segnalante è venuto a conoscenza del fatto oggetto di segnalazione;
- se conosciuti, l'indicazione di eventuali testimoni che possano riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;



- ove presenti, l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa permettere una migliore gestione della segnalazione.

6. Gestione della Segnalazione

La segnalazione può avvenire attraverso canali di segnalazione interna, esterna e per pubblici proclami.

Segnalazione Interna

La segnalazione interna può essere trasmessa mediante le seguenti modalità:

- e-mail: odvaudacecerignola@gmail.com
- pec: odvaudacecerignola@legalmail.it
- telefono: 0885427500
- attraverso la cassetta postale presente nello Stadio Comunale di Cerignola "Monterisi"
- in forma scritta da inviare al seguenti indirizzo

Avv. Alfonso Ruocco

Via Puglie 8, Cerignola (FG) 71042

La segnalazione viene trasmessa al Presidente dell'Organismo di Vigilanza Avv. Alfonso Ruocco.

La segnalazione interna, ove richiesto dal segnalante, può essere effettuata mediante colloquio in presenza. Sarà onere dell'Organismo convocarla.



Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, verrà rilasciato al segnalante un avviso di ricevimento che attesta la presa in carico della segnalazione.

All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante saranno secretati per tutta la durata del procedimento volto ad accertare la fondatezza della segnalazione.

I dati forniti saranno trattati nell'ambito e nel rispetto delle policy aziendali, le quali prevedono, tra l'altro, la garanzia di riservatezza e la possibilità di utilizzare i dati acquisiti esclusivamente al fine di esercitare le funzioni di competenza del soggetto destinatario dei dati medesimi.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni.

La trasmissione della segnalazione a soggetti interni alla Società dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.

Nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo:

- con il consenso esplicito del segnalante;
- qualora la segnalazione risulti fondata e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente necessaria alla difesa del segnalato.

L'Organo Amministrativo autorizzerà la conoscenza dell'identità del segnalante qualora l'OdV ne abbia accertato l'assoluta necessità per la difesa del segnalato.



L'anonimato del segnalante non è opponibile all'autorità giudiziaria, tuttavia, la segnalazione all'autorità giudiziaria deve avvenire evidenziando che essa è pervenuta da un soggetto cui è accordata la tutela della riservatezza.

I dati forniti in favore di chi dovesse esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, non potranno contenere dati e/o informazioni che consentano di risalire al segnalante.

Valutazione delle Segnalazioni ricevute

L'OdV entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla segnalazione fornisce riscontro.

Ad ogni segnalazione sarà assegnato un codice identificativo composto da numero progressivo seguito dall'anno.

L'OdV deve, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo interni alla compagine societaria (es. Organo di controllo).

Nel caso in cui non si comprometta l'accertamento dei fatti, il segnalato potrà essere informato delle segnalazioni a suo carico. In ogni caso dovrà essere salvaguardato l'anonimato del segnalante.

L'OdV potrà comunicare al segnalante, in modo sintetico e tempestivo, le determinazioni relative e/o conseguenti alla segnalazione.



Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, l'Organo amministrativo provvederà, a seconda della natura dell'illecito, a:

- 1) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- 2) comunicare l'esito al Responsabile dell'Area di riferimento dell'autore della violazione, affinché attui i provvedimenti opportuni, inclusa l'eventuale azione disciplinare;
- 3) decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela della società.

La segnalazione sarà archiviata dall'OdV nelle seguenti ipotesi:

- mancanza di interesse all'integrità aziendale;
- incompetenza dell'ODV;
- infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio delle vigilanze di competenza dell'OdV;
- contenuto generico della segnalazione che non consente la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Segnalazioni esterna

In determinati casi, il segnalante può effettuare la segnalazione esterna tramite il canale istituito presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) al seguente link: Whistleblowing - www.anticorruzione.it



In particolare, la segnalazione esterna può essere effettuata qualora il segnalante abbia:

- già effettuato la segnalazione interna senza riscontro o senza che la stessa abbia avuto seguito;
- fondati motivi di ritenere che con la segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione;
- fondato motivo di ritenere che l'oggetto della segnalazione possa rappresentare un pericolo per la collettività;
- fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsione da parte dell'Ente.

Segnalazione per pubblici proclami

Il segnalante può rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni a mezzi di diffusione pubblica come stampa, TV e social network.

Si tratta di una segnalazione alternativa che può essere effettuata solamente quando il segnalante, abbia:

- già effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro entro i termini previsti dal D. Lgs n.24/2023 (Decreto Whistleblowing);
- fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire grave pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Le tutele del segnalante previste dalla legge e riportate nella presente procedura trovano applicazione in tutti i casi di segnalazione.

7. Responsabilità del Segnalante e forme di tutela



L'Audace Cerignola, si impegna a proteggere il segnalante da qualsiasi tipo di ritorsione e/o discriminazione.

A titolo esemplificativo, costituiscono ritorsioni i seguenti comportamenti:

- Licenziamento, sospensione (anche dalla formazione) o misure equivalenti;
- Demansionamento (retrocessione) o mancata promozione;
- Mutamento di mansioni, trasferimento, riduzione stipendio, modifiche all'orario di lavoro;
- Referenze negative;
- Misure disciplinari;
- Coercizione, intimidazioni, molestie o ostracismo;
- Discriminazioni o qualsiasi trattamento sfavorevole;
- Mancata conversione o mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (in caso di legittima aspettativa alla conversione);
- Mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- Danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- Inserimento in black list;
- Conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- Annullamento di una licenza o di un permesso;
- Richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.



In nessun caso la Società avvierà una procedura disciplinare nei confronti del Segnalante. In ogni caso, tutti gli atti ritorsivi sono nulli se hanno come unico motivo la Segnalazione.

È in ogni caso salva la responsabilità penale e civile del segnalante nell'ipotesi di calunnia e/o diffamazione. Sono altresì censurabili eventuali forme di abuso o strumentalizzazione del sistema di segnalazione.

A titolo esemplificativo, costituisce forma di abuso della segnalazione la circostanza in cui il segnalante, senza fondato motivo di ritenere che l'oggetto della segnalazione possa rappresentare un grave pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, effettui una segnalazione per pubblici proclami.

8. Comunicazione e Monitoraggio

Il numero di segnalazioni ricevute e il relativo stato di avanzamento sono comunicate, con cadenza annuale, all'Amministratore Unico. I dati ottenuti mediante le segnalazioni e le successive risultanze istruttorie dovranno essere utilizzati per aggiornare o integrare la matrice di rischio 231.

Cerignola, 4.8.2023

L'Amministratore Unico

Nicola Grieco